

SICUREZZA IN CANTIERE

Quello che dobbiamo sapere



Opuscolo a cura di

Focus Group Sicurezza - Area tematica Normativa tecnica
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino

Gruppo di lavoro:

Sergio Bertinetti
Piero Castello
Fabio Gherardi
Cinzia Modonese
Silvia Prosio

Gruppo di Coordinamento Focus Group Sicurezza:

Alberto Milanesio
Elena Simonatti
Roberta Castellina

La finalità di questo opuscolo, curato dal Focus Group Sicurezza dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, è quella di affrontare alcuni adempimenti in merito alla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, informando il Committente sugli obblighi e sulle responsabilità che ha per legge, considerando che: "la legge non ammette ignoranza"!

Stai progettando la tua nuova casa? Vuoi ristrutturare un'abitazione esistente?

Certamente ti sarai affidato a un architetto per trasformare in realtà i tuoi sogni. Forse, però, non sai che la normativa italiana impone al Committente una serie di obblighi finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili: questa normativa è disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo IV).

Sei in procinto di aprire un'attività commerciale? Stai operando presso un'attività lavorativa e non sai a quali obblighi devi ottemperare?

Anche in questi casi, il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (all'interno del Titolo I) impone una serie di adempimenti obbligatori finalizzati alla prevenzione e protezione del rischio presente o presunto. Tale rischio deve essere correttamente valutato e devono essere individuate alcune figure specifiche coordinate da un Responsabile (RSPP). È sufficiente aprire un'azienda e avere anche un solo rapporto di lavoro subordinato per dover ottemperare agli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro.

IL CANTIERE CASA

**Stai progettando la tua nuova casa?
Il tuo nuovo negozio?
Vuoi ristrutturare un'abitazione o un luogo di lavoro
esistente?**

Innanzitutto, devi sapere che in questo caso per la Normativa sulla Sicurezza tu sei identificato come **COMMITTENTE**

Cosa devi fare COME COMMITTENTE?

- Verificare che l'impresa incaricata (o il singolo lavoratore autonomo) sia in regola per svolgere i tuoi lavori, facendoti consegnare e visionando la documentazione necessaria
- In certi casi, incaricare un architetto in possesso dell'Abilitazione in materia di Sicurezza per essere supportato ad operare nel rispetto della vigente normativa

Ricorda che il Committente è sempre il primo responsabile della sicurezza del cantiere... quindi sei TU!

Qualora vengano violate le norme relative alla sicurezza in cantiere, si può incorrere nella perdita dei benefici fiscali, quando previsti.

Essere un Committente consapevole ti aiuterà ad essere parte attiva nel processo edilizio, affidandoti serenamente al professionista che ti aiuterà nella realizzazione dell'opera.



Questi obblighi sono in capo al Committente in tutti i cantieri, a prescindere dall'entità delle opere o dalla dimensione del cantiere.

Devi sapere che, se la tipologia dei tuoi lavori rientra nell'elenco dell'Allegato X del Testo Unico, essi sono considerati un Cantiere.

Ricordiamo che il Committente in alcuni casi è anche tenuto a trasmettere alla Pubblica Amministrazione prima dell'inizio dei lavori:

- copia dei DURC delle Imprese e dei Lavoratori autonomi
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione indicata nell'art. 90 comma 9 lettere a) e b) (sopra descritta).

La mancata verifica dei requisiti professionali comporta l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da € 1.423,83 ad € 6.834,44; la mancata trasmissione alla P.A. comporta una sanzione amministrativa da € 712,92 a € 2.562,91.

Verifiche su Imprese affidatarie, Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi

Il Committente (Art. 27 e Art. 90 D.Lgs 81-08) è obbligato ad effettuare una serie di verifiche su Imprese affidatarie, Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi come indicato nell'Allegato XVII in merito a:

- regolarità contributiva: richiedere copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di un'autocertificazione da parte dei Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici sul Contratto Collettivo di lavoro applicato ai lavoratori;
- verifica requisiti: richiedere copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio e di un'autocertificazione da parte dei Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici /Lavoratori autonomi in merito al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII;
- altre dichiarazioni: deve richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti;
- documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a): documento che il Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 deve redigere per valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori che operano nella sua azienda;
- Verifica il possesso della patente a crediti o documento equivalente (Art. 27) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, oltre a verificare il possesso di:

- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Questi obblighi sono in capo al Committente in tutti i cantieri, a prescindere dall'entità delle opere o dalla dimensione del cantiere.

Il Committente può farsi sostituire?

La legge consente al Committente di trasferire i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente, al Responsabile dei Lavori. Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.

Tale delega deve essere formalizzata già nel momento dell'incarico del progettista dell'opera e deve osservare i seguenti caratteri essenziali:

- deve risultare da un contratto scritto tra le parti con data certa;
- il responsabile dei lavori, che può essere un professionista di tua fiducia, deve essere in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico (è anche possibile associare la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista o direttore dei lavori dell'opera o del coordinatore della sicurezza);
- il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. **Per questo aspetto occorre indicare in modo preciso i poteri decisionali e di spesa, altrimenti la delega di responsabilità potrebbe essere limitata o nulla.**

Che cos'è la Notifica Preliminare, quando redigerla e a chi trasmetterla?

La Notifica Preliminare è una comunicazione relativa al cantiere che il Committente è tenuto a fare prima dell'inizio dei lavori nei seguenti casi:

- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia ≥ 200 uomini-giorno.

La Notifica Preliminare e i suoi successivi aggiornamenti devono essere trasmessi, o tramite pec o tramite portali telematici, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL della tua zona, alla Direzione Territoriale del Lavoro e trasmessi all'Amministrazione Concedente nei casi previsti.

I contenuti della Notifica Preliminare sono indicati nell'Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sappi che il mancato invio della Notifica può comportare una sanzione da € 711,92 a € 2.562,91, e la sospensione dei lavori con la possibilità di perdere le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Qualora l'organo di vigilanza riscontri la mancanza della Notifica Preliminare (quando prevista), comunica l'inadempienza all'Amministrazione Concedente, la quale sospende l'efficacia del titolo abilitativo.

Quando è necessario rivolgersi a un architetto esperto in Sicurezza?

La figura dell'architetto con la specifica formazione obbligatoria per poter svolgere tale compito qualificandolo come "esperto in Sicurezza" è necessaria in molti casi, indipendentemente dalla dimensione e destinazione d'uso delle opere.

In particolare, la sua presenza è necessaria quando per lo svolgimento dei lavori di costruzione/ristrutturazione di opere edili **vengano incaricate due o più imprese con dipendenti o coadiuvanti operanti nello stesso luogo di lavoro.**

Queste due situazioni quotidiane evidenziano l'importanza di ricorrere alla figura dell'architetto anche in tema di "Sicurezza". Infatti la normativa consente all'architetto di operare su ogni sorta di tipologia edilizia, dalla residenza al terziario, dall'industria al commercio, organizzando in stretto contatto con il Committente le misure necessarie per operare sicuri.

Chi è l'architetto esperto in Sicurezza?

L'architetto esperto in Sicurezza è un professionista abilitato e iscritto all'Ordine professionale del suo territorio che ha frequentato appositi corsi abilitanti di formazione da 120 ore con esame finale e che deve continuamente tenersi aggiornato nel corso degli anni acquisendo crediti obbligatori, pena la decadenza dei requisiti.

L'esperto in sicurezza può assumere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione; possono essere due ruoli distinti o integrarsi, con uno specifico incarico, con il ruolo di Progettista e/o Direttore dei lavori, purché sussistano i requisiti di formazione specifica.

Chi sono i Coordinatori per la Sicurezza e quando devo nominarli?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente ha l'obbligo di designare:

- un Coordinatore Sicurezza per la Progettazione (CSP)
- un Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori (CSE)

Questi soggetti devono essere professionisti abilitati all'esercizio della professione ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e

comunque di importo inferiore a centomila euro dovrà essere nominato solo il CSE, che svolgerà anche le funzioni svolte dal CSP.

Il Committente, nominati i coordinatori, dovrà comunicare tali nominativi alle Imprese affidatarie e ai Lavoratori autonomi.

La mancata nomina dei coordinatori per la sicurezza comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da € 3.559,60 ad € 9.112,57.

La mancata comunicazione dei nominativi dei coordinatori alle imprese ed ai lavoratori autonomi comporta una sanzione amministrativa da € 711,92 a € 2.562,91.

Quali sono i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e gli obblighi del Committente?

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ha il compito di redigere (art. 91 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) i seguenti documenti durante la progettazione dell'opera:

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;
- il Fascicolo dell'Opera (FO) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi nel corso delle manutenzioni future sull'opera.

Qualora l'organo di vigilanza riscontri la mancanza del PSC (quando previsto), comunica l'inadempienza all'Amministrazione Concedente, la quale sospende l'efficacia del titolo abilitativo (quando previsto).

Il Committente ha l'obbligo di trasmettere il PSC a tutte le Imprese affidatarie.

La mancata comunicazione del PSC comporta una sanzione amministrativa da € 711,92 a € 2.562,91.

Quali sono i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE)?

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori ha il compito di:

- verificare che le Imprese esecutrici e i Lavoratori autonomi mettano in atto le disposizioni a loro carico impartite nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, con opportune azioni di coordinamento e controllo;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza che ciascuna impresa affidataria dovrà redigere e la loro congruenza al PSC;
- organizzare cooperazione e coordinamento delle attività tra Datori di Lavoro delle Imprese e Lavoratori autonomi;
- segnalare al Committente le inosservanze alle disposizioni di sicurezza e alle prescrizioni del PSC da parte delle Imprese esecutrici/Lavoratori autonomi e di proporre eventualmente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. È importante segnalare che nel caso in cui il Committente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE deve dare comunicazione di questa inadempienza all'ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Quali sono gli obblighi del Committente nel corso dei lavori?

Il Committente verifica che il Datore di lavoro dell'impresa affidataria corrisponda senza ribasso gli oneri per la sicurezza relativi alle ditte subappaltatrici previsti per i lavori da esse svolto.

Il Committente verifica altresì che il datore di lavoro dell'impresa affidataria (nonché i relativi dirigenti e preposti) siano in possesso di adeguata formazione per il ruolo da svolgere.

Le sanzioni per queste inadempienze prevedono l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.423,83 a € 6.834,44.

Quali sono gli obblighi delle Imprese che vengono a svolgere dei lavori?

I Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici hanno l'obbligo di redigere sempre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS), diversamente dai lavoratori autonomi.

Trovi tutti i documenti che devi chiedere sia riassunti sopra sia nell'Allegato XVII.

IL LUOGO DI LAVORO

È la stessa cosa se faccio dei lavori di manutenzione nella mia azienda senza creare un cantiere?

Se il Committente è anche datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a una ditta appaltatrice o a un lavoratore autonomo, egli deve assumere l'iniziativa di:

- **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese o dei lavoratori autonomi mediante:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione di una autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutti i datori di lavoro coinvolti nell'attività:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.



Lo scopo è quello di effettuare una valutazione dei rischi dedicata ai lavori da effettuare, **evidenziando i rischi di interferenza** fra l'attività dei lavoratori dell'azienda dove si svolgono le lavorazioni in appalto e l'attività di chi viene ad eseguirli, promuovendo la cooperazione fra i rispettivi datori di lavoro.

L'evidenza dell'attività di cooperazione per il Datore di lavoro committente è data dall'elaborazione, a suo carico, di un **Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza** (D.U.V.R.I.); se l'attività del committente e delle ditte appaltatrici è a basso rischio, il Datore di lavoro committente può, in alternativa, **nominare un proprio incaricato** per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento.

Il contratto deve sempre dare evidenza della nomina dell'incaricato, mentre le disposizioni non si applicano alle sole forniture, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori e servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno.

È importante ricordare che la regolarità contributiva coinvolge in solido il Datore di lavoro committente per i mancati indennizzi al lavoratore anche in conseguenza di mancati o carenti versamenti dovuti da appaltatori e subappaltatori.

Quando viene svolto un lavoro all'interno di un'azienda, tutti i lavoratori della ditta appaltatrice o subappaltatrice devono essere muniti di tessera di riconoscimento e al Datore di lavoro committente deve sempre essere fornito un elenco dei lavoratori assegnati all'attività appaltata.

Gli affidamenti in ambito pubblico richiedono ulteriori adempimenti, da approfondire specificatamente.

Quali sono le figure in materia di salute e sicurezza previste dal Testo Unico (T.U.)?

Il T.U. prevede che ogni singola azienda nomini le seguenti figure:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentante dei lavoratori
- Addetti alle Emergenze e al Primo Soccorso

Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP?

Il RSPP è un professionista esperto che cura tutti gli aspetti cogenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha l'obbligo di nominare un RSPP qualora alle proprie dipendenze vi sia anche solo un lavoratore subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): perché redigerlo?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è lo strumento che permette al Datore di Lavoro, tramite RSPP, di valutare e analizzare tutti i rischi per la salute e la sicurezza legati all'attività lavorativa e di avanzare fattibili soluzioni per evitare che le possibili fonti di rischio si tramutino in infortunio.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. divide i rischi in tre categorie:

- Rischi per la Sicurezza (es. rischio incendio)
- Rischi per la Salute (es. rischio rumore)
- Rischi Trasversali/Organizzativi (stress da lavoro correlato)

Ultime novità in materia di sicurezza: la Patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024, come previsto dalla conversione del decreto-legge 19/24, per contrastare il lavoro sommerso, è stata istituita una patente a crediti, sul modello della patente di guida.

Il rilascio è subordinato al possesso di vari requisiti, che determinano la dotazione iniziale di 30 punti, che vengono sottratti in funzione delle eventuali violazioni commesse in materia di sicurezza, regolarità fiscale e contributiva.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio architetti, ingegneri, geometri ecc.).

Si tratta quindi di uno strumento di selezione utile a individuare i soggetti da incaricare per la realizzazione delle opere, dotati come minimo di alcuni requisiti fondamentali, la cui mancanza può essere fonte di irregolarità e relative contestazioni, compromettendo le fasi di avanzamento dei lavori.

Inoltre, con una revisione dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione, appena emanato, si vuole perseguire un miglioramento della sicurezza, riconosciuta come obiettivo condiviso e partecipato, in ogni luogo di lavoro e con particolare riguardo ai cantieri.

Sarà un ulteriore passo avanti verso una tutela effettiva che il solo progresso tecnico non è in grado di raggiungere.

N.B.

Alla data di elaborazione del presente testo (maggio 2025) è stato da poco pubblicato l'Accordo Stato regioni finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

GLOSSARIO

COMMITTENTE:

è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, anche se i lavori vengono suddivisi in fasi successive e senza sovrapposizioni temporali.

RESPONSABILE DEI LAVORI:

è un soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere determinati compiti specifici, enunciati nel paragrafo specifico del presente opuscolo.

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

è il possesso, da parte dell'Impresa, di determinate capacità di organizzare il lavoro e di disporre di forza-lavoro, nonché di macchine, attrezzature, con riferimento ai lavori da realizzare.

LAVORATORE AUTONOMO / IMPRESA INDIVIDUALE SENZA DIPENDENTI:

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera, senza vincolo di subordinazione.

IMPRESA AFFIDATARIA:

impresa titolare del contratto d'appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

IMPRESA ESECUTRICE:

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

NOTE PER IL LETTORE

Questo documento fornisce uno strumento di utilità per il Committente nella selezione iniziale di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dell'opera, evitando così la presenza in cantiere di soggetti potenzialmente inadeguati o inadempienti, che potrebbero pregiudicare la buona riuscita dell'opera stessa.

